



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. 1445

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **14 APR 2014** N. 851 e vi rimarrà

per 10 giorni consecutivi fino al **24 APR 2014**

Li **14 APR 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 1420/2014 del Reg. Generale
degli imprevisti.

AREA I^

DETERMINAZIONE

n. **72** del **01/04/2014**

OGGETTO: verbale di contestazione di illecito amministrativo notificato da SOG.ET
S.P.A. – Liquidazione.

In data **01/04/2014** nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende

automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014.

VISTO, altresì, il Decreto del 13/02/2014 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

PREMESSO, altresì, che:

- a) con nota 25280 del 21/11/2001 questo Ente richiedeva alla Provincia di Taranto – Servizio Ecologia e Ambiente – l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale "Gravina Coriglione" del nuovo impianto depurativo;
- b) con determinazione n. 17 del 14/02/2003 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, trasmessa con nota prot n. 1520 del 07/12/2003 ed acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 14/03/2003 al n. 5642, veniva autorizzato lo scarico dell'impianto depurativo in località OLIVETELLO per la durata di 6 mesi, decorrenti dal giorno della notifica;
- c) con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 126/2 del 10.05.2004, notificato il 27.05.2004, elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, NOE di Lecce, a carico dell'allora sindaco pro tempore di questo Ente, ing. Nicolotti - trasgressore, e dell'Amministrazione Comunale di Castellaneta nella persona del Sindaco p.t. - obbligato in solido, veniva contestata la violazione di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 152/99 che ha comportato la sanzione di cui al successivo art. 54, comma 2, per avere effettuato scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie servite da impianti di depurazione senza la richiesta autorizzazione in relazione al depuratore comunale.
- d) Avverso il predetto verbale, il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco p.t., con nota prot. n. 014931 del 11.06.04, assunta al protocollo provinciale al n. 37125 del 16.06.04 produceva osservazioni/scritti difensivi in relazione al verbale de quo;
- e) con ordinanza ingiunzione n. 228 del 30/09/2008 notificata in data 03/10/2008 ed assunta al prot. gen. N. 23288 del 07/10/2008, il dirigente del settore Ecologia ed Ambiente dell'Amministrazione Provinciale ingiungeva all'Ing. Nicolotti, in qualità di Sindaco pro tempore di questo Ente ed al Comune di Castellaneta in persona del sindaco/legale rappresentante pro tempore, quale obbligato in solido, il pagamento della complessiva somma di € 5.170,00, di cui € 5.164,00 per sanzione amministrativa ed € 6,00 per spese di notifica.

CONSIDERATO che:

- avverso tale provvedimento questo Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 03/11/2008 conferiva incarico all'Avv. Antonia Cetera, del Foro di Taranto, di proporre ricorso in opposizione all'ordinanza Ingiunzione n. 228 del 30/09/08 del Dirigente del settore Ecologia della Provincia di Taranto;
- con sentenza n. 47/2009, depositata il 19/05/2009, il Giudice Unico del Tribunale di Taranto, dott. I. Federici, rigettava il ricorso con condanna di questo alle spese legali;

SUCCESSIVAMENTE l'Amministrazione Provinciale iscriveva a ruolo la sanzione pecuniaria di che trattasi e notificava a mezzo SOGET S.p.A. l'atto al Sindaco pro tempore Ing. Nicolotti che rappresentava a questo Ente la necessità e l'urgenza di provvedere, trattandosi di sanzione solidale con il Comune di Castellaneta.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere, quale coobbligato in solido, al pagamento della sanzione amministrativa di che trattasi, al fine di scongiurare ulteriori spese al Bilancio comunale a seguito di azioni esecutive che potrebbero essere attivate dal soggetto tenuto, in solido con questo Ente, al pagamento della sanzione amministrativa, riservando l'azione di regresso nei confronti del predetto, nelle forme e nei modi dovuti e per l'importo che sarà determinata avuto riguardo a fattispecie analoghe, da verificare.

EVIDENZIATO che:

- la sentenza, come già prima riportato, è passata in giudicato, per cui necessita quantomeno procedere alla liquidazione della sanzione amministrativa ammontante ad € 5.170,00, salva l'azione di regresso di cui prima;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
 - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).*
 - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che “Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che è decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza e che nessuna azione esecutiva è stata intrapresa contro questo Ente;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria per il pagamento di quanto dovuto da questo Ente, anche al fine di evitare successivi atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento della sanzione amministrativa di cui a ingiunzione di pagamento n. 228/2008;

VISTI:

- il d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 30 del 31/03/2014

D E T E R M I N A

- a) disporre, per tutte le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione della complessiva somma di € 5.170,00 in favore di SOGET spa per il pagamento della cartella n. 900 2012 160728350 attinente all'ingiunzione di pagamento n. 228 del 30/09/2008 del 30/09/2008, di cui in premessa, relativa esclusivamente alla sanzione amministrativa ed alle spese di notifica, con esclusione delle spese successive ammontanti ad € 590,90.
- b) Imputare la somma predetta al cap. 1 intervento 1010208 del bilancio 2014, in corso di formazione;
- c) Trasmettere il Presente atto, in uno con la documentazione e la scheda riconoscimento debiti fuori bilancio, al Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali.
- d) Di disporre, con separato provvedimento, se del caso e previo approfondimento delle questioni di diritto collegate alla individuazione del legittimato passivo dell'obbligo di pagare la sanzione, la proposizione dell'azione di regresso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 14 APR. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, _____

Il Capo Area/resp. proc.

